

Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e chiarimenti sul progetto di impianto

1. **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/11/2023** con la quale si chiede alle P.A. una efficace collaborazione in merito al progetto PNRR

Trattandosi del primo Piano di investimenti pubblici, con una dotazione di 2,02 miliardi di euro, le installazioni finanziate sono soggette ad obblighi e tempistiche imposte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pena la sospensione dei finanziamenti di tutto il lotto nel quale l'impianto è stato inserito secondo detta pianificazione temporale

Nell'iter amministrativo trovano applicazione le seguenti previsioni:

l'art. 8 della Delibera Autorità TLC 14 marzo 2001, n. 128/01/cons stabilisce come "la licenza conferisce alla Società titolo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'espletamento del servizio oggetto della licenza e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere". In ottemperanza alle prescrizioni connesse alla qualità di licenziatario ogni mandante è tenuto, tra le altre cose, ad assicurare la copertura di aree specifiche per esigenze di pubblica utilità, a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 318/97 in materia di qualità dei servizi, ed altresì gli standard minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;

le procedure per il rilascio del titolo abilitativo prescritto per la installazione degli impianti di telecomunicazioni sono disciplinate dal D.lgs. 259/03 e s.m.e.i., in particolare dagli artt. 43 e ss. Del D.lgs. 259/2003;

l'art. 43 del D.lgs. 259/03 (di seguito anche "Codice delle Comunicazioni Elettroniche") dispone che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 sono assimilate, ad ogni effetto, alle **opere di urbanizzazione primaria** di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/01 pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia"; a tal proposito, il D.P.R. n. 380/01 non può applicarsi in quanto il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è normativa speciale e prevalente, per cui troverà applicazione sia per quanto attiene alla tipologia degli atti edilizi che per le procedure da seguire;

l'art 51 (ex art 90) comma 1 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche stabilisce che "gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327";

1. In data 30/11/2023 è stata pubblicata sulla gazzetta Ufficiale la Direttiva Ministeriale concernente "**Le Linee di azione nei procedimenti amministrativi in materia di realizzazione di reti pubbliche di comunicazione relative agli interventi da realizzare per l'attuazione del PNRR**" che prevede all'art. 2 che: "in relazione alla realizzazione delle infrastrutture strategiche oggetto della presente direttiva, l'esercizio dell'attività autorizzatoria non deve determinare la frapposizione di ostacoli, arresto o l'aggravamento dei procedimenti e/o il rallentamento delle tempistiche procedurali", così che le infrastrutture ed i relativi permessi assumono carattere di urgenza e indifferibilità.

In merito alla **localizzazione dell'area ove installare l'impianto**, vengono considerate precise coordinate individuate direttamente da Infratel e dal Ministero per la trasformazione Digitale pertanto possiamo concordare insieme una posizione che soddisfi le reciproche esigenze ma rispetto degli obiettivi di copertura imposti per garantire il miglior servizio alle aree svantaggiate

1. La recente **pubblicazione integrativa al comma 7 della Gazzetta Ufficiale (pg4) delle direttive rivolte alle Pubbliche Amministrazioni** (allego) recita:

«7 -bis . Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano “Italia 5G” di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink , la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara».